



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI PERSONE PER LE QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL D.P.R.N. 247/2004.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett b), del D.P.R. 247/04, ai sensi del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese può avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di persone per le quali risulti il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi";

VISTO l'art. 3, comma 1, lett d) del D.P.R. 247/04, ai sensi del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese può avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di persone per le quali risulti "la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi";

VISTA la circolare del Ministero Sviluppo Economico (già Ministero Attività Produttive) n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici del mancato compimento di atti di gestione nel triennio, l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale, l'assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande inerenti l'impresa;

VISTO l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*

TENUTO CONTO che l'art. 40 ha modificato il suddetto D.P.R. n. 247/2004 prevedendo che Il Conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

VISTO l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;



RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto "...il numero dei destinatari..." rende la notificazione personale "*particolarmente gravosa*";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

TENUTO CONTO che periodicamente, l'Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere S.c.p.a., alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l'accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d'ufficio, tenendo anche conto di eventuali posizioni ricadenti nella fattispecie ed evidenziate nel corso di altri procedimenti di competenza dell'ufficio;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

CONSIDERATO che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è *on-line* e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

RAMMENTATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

VISTO l'elenco allegato – A- che è parte integrante del presente provvedimento, comprendente **n.142 società di persone**, aventi sede nella provincia di Cosenza per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3, comma 1, lett. b) (**mancato compimento di atti di gestione**) in quanto:

1. presso l'Anagrafe tributaria le imprese in elenco risultano con la Partita IVA cessata, in contrasto, pertanto, con l'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l'esercizio dell'attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;



2. è stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per più di tre anni, a seguito di mancato pagamento del diritto annuale camerale e mancanza di iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;

VISTO l'elenco allegato –B- che è parte integrante del presente provvedimento, comprendente **n. 2 società di persone**, aventi sede nella provincia di Cosenza per le quali sussistono i presupposti per l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio ex art. 3, comma 1, lett. d) DPR 247/04 (**mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi**);

TENUTO CONTO dell'esito dei controlli sui beni immobili a seguito della verifica effettuata attraverso la banca dati SISTER dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che, delle società in elenco, la maggioranza risulta priva di un domicilio digitale valido ed attivo;

RITENUTO che, per quelle che risultano, allo stato, titolari di un domicilio digitale/P.E.C. disponibile dalla visura camerale, è opportuno procedere, in caso di domicilio digitale attivo, alla notifica aggiuntiva della comunicazione di avvio presso il domicilio digitale/P.E.C. dichiarato, mentre per tutte le altre imprese interessate è opportuno procedere con la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo on-line della Camera di Commercio di Cosenza;

RITENUTO non ragionevole notificare la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale a.r. in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere; costi dovuti, tra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscriverne o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese contravvenendo a una precisa disposizione di legge ((D.L. n. 185/2008);

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la **pubblicazione all'albo camerale** informatico della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro imprese ex D.P.R. 247/2004, unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **45 giorni** (art. 3 c. 3 del citato D.P.R. 247/2004) e la contestuale **pubblicazione nel sito** camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, venendo meno la necessità di attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta di ritorno, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

RITENUTO opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

RITENUTO opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;



VALUTATO che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d’ufficio dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2191 c.c.;

PRESO ATTO che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla D.ssa Consuelo Milione, responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti relativi all’argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell’Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell’11 settembre 2013;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento ad oggetto la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle **imprese di cui agli allegati elenchi A (per n. 142 posizioni) e B (per n. 2 posizioni)** per le quali sono stati accertati i presupposti di cui al D.P.R. n. 247/2004 art. 3, comma 1, lettere b) e d);
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento avvengano mediante **pubblicazione** della *lettera standard* e degli *elenchi* delle imprese destinatarie della comunicazione per la durata **di 45 giorni** nell’albo camerale informatico e nell’apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cosenza;
3. di assegnare il medesimo termine di **45 giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento, per il deposito di **eventuali memorie** finalizzate al mantenimento dell’iscrizione;
4. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l’elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Cosenza nelle sezioni “Registro delle imprese” e “Cancellazioni d’ufficio”;
5. di dare pubblicità dell’avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d’ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
6. di rafforzare la conoscibilità dell’avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. di adottare - decorso il termine di 45 gg dalla scadenza dell’affissione - provvedimento motivato di cancellazione del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
8. di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
9. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
10. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

- **D.ssa Erminia Giorno** -

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.